



Rif. prot. n. 12359/07  
Class. 16/7/39/3

Pesaro, 20 febbraio 2007

Al Dirigente del Servizio Urbanistica  
Arch. Maurizio Bartoli  
Sede

**OGGETTO:** Adozione definitiva della variante generale al PRG del Comune di Novafeltria - mancato rispetto del termine di cui all'art. 26 comma 2 L.R.34/1992. Valutazione delle controdeduzioni Comunali alla nota prot. n.8259/07 e relativo allegato di cui alla nota rif. prot. 7821/2007.

In merito alle osservazioni che il Comune di Novafeltria ha presentato con nota prot. n.1227 del 12.02.2007 (acquisita al protocollo il 17/02/2007 con numero 12359), contestando la fondatezza del computo del termine di 180 giorni di cui all'art. 26, comma 2 della L.R.34/1992 (come sostituito dall'art.2 della L.R.19/2001), effettuato dallo scrivente servizio con riferimento all'assunzione della deliberazione consiliare n. 63 del 15.12.2006 con la quale il medesimo Comune ha adottato definitivamente la variante generale al proprio PRG, si formulano le seguenti considerazioni:

- la tesi del Comune si incentra sostanzialmente sul rilievo che questo Servizio avrebbe errato nel computo del suddetto termine, includendo in esso anche il giorno iniziale in violazione della regola del "*dies a quo non computatur in termino*", stabilita dall'art.155 c.p.c. (assieme a quella del *dies ad quem computatur*) con riferimento ai termini processuali a giorni o ad ore che non siano espressamente qualificati dalla legge come "liberi" (cfr. Cass. Civ., sez.I, 28 marzo 1997, n.2807), ma avente, per giurisprudenza pacifica, valenza di principio generale dell'ordinamento, applicabile come tale non solo in campo civilistico ma anche amministrativo, dove in effetti non si rinvencono norme specifiche al riguardo (cfr. in tal senso: Cons. Giust. Amm., 27 maggio 1997, n.181; Cons. Stato, sez.V, 5 marzo 2003, n.1214; TAR Sicilia, Palermo, sez.II, 6 aprile 2006, n.762).
- L'obiezione del Comune è infondata, perché muove dall'erroneo presupposto che il *dies a quo* del termine di 180 giorni stabilito dal comma 2 dell'art.26 della L.R.34/1992, coincida non – come invece inequivocabilmente stabilito dalla disposizione normativa regionale - con il giorno di scadenza del termine di cui al comma 1 del medesimo articolo 26, ossia del termine di 60 giorni di deposito del piano regolatore adottato (nel caso specifico scaduto il 17 giugno 2006 come certificato dal Comune), bensì con il giorno successivo alla scadenza del predetto termine (ossia il



18 giugno 2006), che quindi, secondo il Comune, non andava computato nel termine di 180 giorni in base al sopra richiamato principio generale.

- Come detto, questa identificazione del *dies a quo* sostenuta dall'amministrazione comunale di Novafeltria è in palese contrasto con il dato normativo di cui al citato art.26, comma 2 che, testualmente, fissa come giorno iniziale del termine di 180 giorni assegnato al Consiglio Comunale per esprimersi sulle osservazioni presentate e contestualmente adottare in via definitiva il PRG, la "*scadenza del termine di cui al comma 1*", vale a dire il giorno in cui scade (*dies ad quem*) il termine di 60 giorni di effettuazione del deposito e di presentazione delle eventuali osservazioni al piano urbanistico. In sostanza, dunque, il *dies a quo* del termine di 180 giorni coincide con il *dies ad quem* del termine di deposito, secondo una "tecnica" normativa di individuazione *per relationem* che è rinvenibile anche in altri settori dell'ordinamento nazionale, ad esempio nel codice di procedura civile ove, all'art.370, comma 1, è stabilito che il controricorso debba notificarsi al ricorrente "*entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso [di cui all'art.369 c.p.c.]*". Con riferimento a tale ultima disposizione processual-civilistica è per altro utile segnalare (considerata per l'appunto la similitudine con la tecnica di individuazione del *dies a quo* adottata dal legislatore marchigiano) che la Cassazione Civile, sez.I, con sentenza 5 giugno 2006, n.13201 (rinvenibile per esteso in *Juris data online*, ed. Giuffrè) ha, nel caso concreto sottoposto al suo giudizio, operato un computo del termine di venti giorni per notificare il controricorso che assumeva come *dies a quo* (come tale non computabile ai sensi del comma 1 dell'art.155 c.p.c.) per l'appunto l'ultimo giorno utile per il deposito del ricorso (anche se nel caso specifico la Cassazione, constatato che il termine per il deposito scadeva in giorno domenicale, ha riconosciuto, facendo applicazione del comma 4 dell'art.155 c.p.c., che esso era prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo).
- Va aggiunto che, oltre che sul piano dell'interpretazione letterale, anche considerando la *ratio* sottesa al principio generale stabilito dall'art.155, comma 1 c.p.c. (e analogamente statuito dall'art.2963, comma 2 cod. civ.), la tesi del Comune non merita accoglimento. La norma processuale nell'escludere il computo del giorno iniziale persegue infatti lo scopo di mantenere integri i termini prescritti per il compimento degli atti (in tal senso cfr. Cass. Civ., sez.I, 30 ottobre 2000, n.14322), così da non pregiudicare l'esercizio dei diritti e delle facoltà in capo al soggetto che al rispetto di tali termini è tenuto. Anche sotto tale ultimo profilo il computo del termine operato dallo scrivente servizio in applicazione del dettato dell'art.26, comma 2 della L.R.34/1992 - e quindi non computando il 17 giugno 2006, giorno di scadenza del deposito della variante



generale, trattandosi del *dies a quo* del termine di 180 giorni assegnato al Consiglio Comunale – appare rispettoso della finalità della norma: infatti il Comune, secondo detto computo, ha avuto a disposizione, dal 18 giugno 2006 al 14 dicembre 2006, 180 giorni interi ed integri per assumere la deliberazione di adozione definitiva, senza quindi subire alcuna menomazione delle proprie prerogative. E' per contro evidente che, assumendo per mera ipotesi corretta, la tesi del Comune, secondo cui il giorno di scadenza del deposito della variante urbanistica da considerare *dies a quo* del termine di 180 giorni (e come tale non computabile) è quello successivo all'ultimo di deposito, si conseguirebbe, nel caso specifico, l'effetto del tutto irragionevole e contrario alla legge, di assegnare al Comune di Novafeltria addirittura 182 giorni pieni per assolvere all'adozione definitiva della variante (infatti il ragionamento del Comune porterebbe in sostanza a far coincidere "la scadenza del termine di cui al comma 1" (ossia quello previsto per il deposito) con il 18 giugno 2006: essendo questo giorno domenicale, si andrebbe a prorogare la scadenza a lunedì 19 giugno 2006, *dies a quo* non computabile secondo il più volte richiamato principio generale; pertanto il Comune di Novafeltria, secondo tale computo, che si ribadisce assolutamente non divisibile, avrebbe in realtà avuto a disposizione l'arco temporale compreso tra il 20 giugno e il 16 dicembre per assumere il proprio atto urbanistico).

In conclusione sulla base delle argomentazioni e considerazioni di cui sopra, si ritiene di dover rigettare le controdeduzioni presentate dal Comune di Novafeltia con nota prot. n.1227 del 12.02.2007, confermando pertanto integralmente quanto già espresso da questo Servizio con atto, rif. prot. n.7821 del 2 febbraio 2007.

Il Dirigente del Servizio  
Affari Istituzionali, Generali, Giuridici e Legislativi  
Dott. Andrea Pacchiarotti